



6.8.01.01 (ris. mun. 7591 del 28.08.2018)

3 settembre 2018

Ordinanza municipale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica e lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- L'art. 192 della Legge organica comunale;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- Gli artt. 115 e 127 del Regolamento comunale;
- Il Messaggio Municipale N. 42 /2017 del 3 ottobre 2017;
- Il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile del 1° luglio 2018,

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica e lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

- 1) La presente Ordinanza disciplina l'erogazione di incentivi a favore dell'**efficienza energetica** negli edifici attraverso il sostegno alla realizzazione di:
 - a) Certificazione Energetica Cantonale Edifici (CECE®) e Certificazione con analisi energetica CECE® plus;
 - b) Risanamento energetico di base su immobili esistenti;
 - c) Risanamento energetico più performante, con bonus CECE®;
 - d) Risanamento di edifici con una delle certificazioni MINERGIE®;
- 2) Un nuovo edificio con una delle certificazioni MINERGIE®.
La presente Ordinanza disciplina l'erogazione di incentivi a favore dello sfruttamento delle **energie rinnovabili** negli edifici attraverso il sostegno alla realizzazione di:
 - a) Impianti solari termici per la produzione di calore;
 - b) Impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità.

Art. 2. Beneficiari

Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono destinati ai proprietari di edifici ubicati sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio, che hanno realizzato una delle azioni di cui all'art. 1 cpv. 1) e 2) e in conformità alle condizioni previste dallo specifico Regolamento e dalla presente Ordinanza.

CAPITOLO 2

Importi e tipologie di incentivo

Art. 3 Certificazioni e analisi energetiche CECE® o CECE® plus

- 1) Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®, effettuato per immobili riscaldati può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| a) Edifici mono e bifamigliari | CHF | 350.-- |
| b) Edifici plurifamiliari | CHF | 500.-- |
| c) Altre categorie di edifici | CHF | 750.-- |

- 2) Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE® plus, effettuato per immobili riscaldati realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

| | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| a) Edifici mono e bifamigliari | CHF | 1'000.-- |
| b) Edifici plurifamiliari | CHF | 2'000.-- |
| c) Altre categorie di edifici | CHF | 3'000.-- |

- 3) La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE® accreditato.

- 4) Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 3), copia del certificato CECE® o CECE® plus, e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.

Art. 4. Risanamento energetico di base

- 1) L'incentivo di base ammonta al 20% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone sino a un massimo di CHF 3'000.--.

- 2) La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

- 3) Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 5. Risanamento energetico con Bonus CECE®

- 1) L'incentivo forfettario è concesso, in aggiunta a quanto previsto dall'art.4 per interventi di risanamento energetico di base, e ammonta a CHF 2'500.--.
- 2) La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.
- 3) Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 6. Risanamento energetico con certificazione MINERGIE®

- 1) L'incentivo forfettario di CHF 5'000.-- è concesso per gli edifici risanati in conformità a una delle certificazioni MINERGIE® riconosciute per gli incentivi cantonali.
- 2) La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale e della pre-certificazione.
- 3) Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente e della certificazione MINERGIE®.

Art. 7. Realizzazione di un nuovo edificio con certificazione MINERGIE®

- 1) L'incentivo forfettario di CHF 2'000.-- è concesso a edifici costruiti in conformità a una delle certificazioni MINERGIE®, e certificati dopo il 1° luglio 2018.
- 2) La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale e della pre-certificazione.
- 3) Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente e della certificazione MINERGIE®.

Art. 8. Realizzazione di impianti solari termici

- 1) L'incentivo è concesso unicamente per la realizzazione di impianti solari termici, che godono degli incentivi cantonali, è pari al 25% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone sino a un massimo di CHF 2'500.--.
- 2) La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

- 3) Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 9. Realizzazione di impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kWp

- 1) L'incentivo è concesso unicamente per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, di potenza uguale o inferiore ai 10 kWp, che godono degli incentivi cantonali. L'incentivo è pari al 20% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone sino a un massimo di CHF 2'500.--.
- 2) La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio dell'autorità Cantonale cresciuta in giudicato.
- 3) Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

CAPITOLO 3

Richiesta d'incentivo e Procedura

Art. 10. Richieste di sussidio

- a. Le richieste di promessa d'incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori, fa stato la data di ricezione, in forma scritta utilizzando il formulario apposito, completate con tutti i documenti richiesti a dipendenza della tipologia di incentivo, all'Ufficio tecnico comunale, Dicastero Ambiente.
- b. Il diritto agli incentivi decade se le opere rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state eseguite e/o e la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto CECE o CECE plus, rispettivamente dalla crescita in giudicato della decisione d'incentivo emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente.
- c. Le richieste di promessa e di versamento dell'incentivo comunale devono essere inoltrate con gli appositi formulari, disponibili sul sito www.mendrisio.ch o da richiedere all'Ufficio tecnico comunale.
- d. Le richieste di incentivo valgono unicamente per interventi o misure eseguiti sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio.
- e. Le richieste diventano effettive se correlate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati.
- f. A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.

- g. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti, ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla legge cantonale sui sussidi, ossia il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.
- h. I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e federali e nella promessa d'incentivo rilasciata dal Municipio. Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio, sulla base di una deroga rilasciata dall'autorità cantonale e/o federale competente.
- i. Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti degli acquisti, fatto salvo le disposizioni di cui all'Art.13 della presente Ordinanza.
- j. Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

Art. 11. Modalità di versamento dell'incentivo

- a) Premessa la completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.
- b) In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito sufficiente per l'anno successivo a condizione che la Città continui a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 12. Pubblicazione delle informazioni

Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro esatta ubicazione sul territorio.

Art. 13. Norme transitorie

Tenuto conto dell'entrata in vigore del Regolamento il 1° luglio 2018, in deroga all'art. 10 lettera i), all'entrata in vigore dell'Ordinanza potranno essere prese in considerazione le richieste retroattivamente al 1° luglio 2018.

Art. 14. Revoca e restituzione dell'Incentivo

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e assegnazione degli incentivi.

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° luglio 2018 ed abroga la precedente Ordinanza municipale concernente il sussidio per analisi energetiche standardizzate degli edifici del 3 dicembre 2012.

Adottata con risoluzione municipale no. 7591 del 28.08.2018.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 03.09.2018 al 02.10.2018.

Il Municipio